



Comune di Collecchio

### Inizio Lavori per PdC e SCIA

La data di effettivo inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire deve essere comunicata al Comune con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice.

I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso, ovvero entro la scadenza della proroga eventualmente comunicata per l'inizio alle opere, pena la decadenza del titolo edilizio.

Il permesso di costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche.

Come previsto dall'art. 12, comma 1, della LR 11/2010 l'efficacia del permesso di costruire è sospesa ed i lavori non possono essere iniziati se non viene trasmessa al Comune da parte del committente o responsabile dei lavori la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lett. a) e b) del DLgs n. 81/2008.

Per i permessi di costruire e SCIA l'efficacia è altresì sospesa ed i lavori non possono essere avviati nel caso in cui non sia prodotta la documentazione antimafia, secondo i **nuovi adempimenti introdotti dalla L.R. 18/2016 "testo unico per la promozione e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" per lavori di importo superiore a € 150.000.**

In particolare l'articolo 32 della LR citata dispone in merito all'efficacia dei titoli abilitativi, per i quali dovrà essere obbligatoriamente acquisita la documentazione antimafia, per i lavori di importo superiore ai 150.000 euro.

**Per i permessi di costruire** il titolare dovrà dichiarare l'importo dei lavori e, se superiori ad euro 150.000, l'impresa che eseguirà gli stessi; nel corso dell'istruttoria lo Sportello unico per l'Edilizia farà richiesta, alla Prefettura della Provincia in cui ha sede l'impresa esecutrice, della comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 67 del D Lgs 159/2011.

Se entro 30 giorni la Prefettura non provveda ad inviare il certificato, al fine di consentire l'avvio dei lavori, una volta che il titolo sia stato rilasciato, l'interessato produrrà una autocertificazione attestante l'assenza delle condizioni sopra chiarite.

**Per la SCIA** il titolare dovrà, analogamente, dichiarare il valore dei lavori da eseguire, e rilasciare una autodichiarazione (o produrre una autocertificazione del legale rappresentante l'impresa esecutrice) attestante l'assenza delle condizioni previste dall'articolo 67 del D Lgs 159/2011, in luogo del certificato prefettizio.

Le dichiarazioni degli interessati sono rilasciate ai sensi e per gli effetti del testo unico di documentazione amministrativa, DPR 445/2000, articoli 46 (autocertificazione) e 47 (auto dichiarazione) e consentirà l'inizio dei lavori, ed in caso di mendacio sono perseguite ai sensi dell'articolo 76 del medesimo testo unico.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 32 della LR 18/2016 o nel caso in cui dalla documentazione rilasciata dalla Prefettura dovessero risultare a carico delle imprese esecutrici le condizioni ostative alla realizzazione dei lavori, il Comune assumerà i provvedimenti di sospensione dei lavori edilizi, con effetto fino alla presentazione, da parte del committente, della documentazione prevista nella medesima disposizione per ditte in regola.